



COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

STATUTO

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 04/07/2002
Pubblicato nel B.U.R.L. n° 32/6 del 05/08/2002

TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

- art. 1 - Definizione*
- art. 2 - Territorio*
- art. 3 - Stemma e gonfalone*
- art. 4 - Albo pretorio*

TITOLO SECONDO: COMPITI E FUNZIONI

- Art. 5 - Funzioni*
- art. 6 - Sicurezza e tutela della salute*
- art. 7 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico*
- art. 8 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero*
- art. 9 - Assistenza*
- art. 10 - Assetto ed utilizzazione del territorio*
- art. 11 - Sviluppo economico*
- art. 12 - Compiti del Comune per servizi di competenza statale e regionale*
- art. 13 - Rapporti istituzionali*
- art. 14 - Ricognizioni di compiti e servizi*

TITOLO TERZO: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

- art. 15 - Gli organi*
- art. 16 - Gli amministratori*

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

- art. 17 - Composizione ed elezione*
- art. 18 - Funzioni*
- art. 19 - Presidenza*
- art. 20 - Competenze*
- art. 21 - Prima adunanza*
- art. 22 - Sedute e deliberazioni*
- art. 23 - Pubblicazione delle deliberazioni*
- art. 24 - Pubblicità delle sedute*
- art. 25 - Votazioni*
- art. 26 - I Consiglieri comunali*
- art. 27 - Il Consigliere incaricato*
- art. 28 - I Gruppi consiliari*

- art. 29 - Assessori non Consiglieri comunali*
- art. 30 - Commissioni consiliari*
- art. 31 - Commissioni speciali e di inchiesta*
- art. 32 - Regolamento consiliare*

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

- art. 33 - Composizione*
- art. 34 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta*
- art. 35 - Definizione delle linee programmatiche*
- art. 36 - Competenze della Giunta*
- art. 37 - Organizzazione della Giunta*
- art. 38 - Funzionamento della Giunta*
- art. 39 - Mozione di sfiducia*
- art. 40 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco*
- art. 41 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta*

CAPO IV - IL SINDACO

- art. 42 - Funzioni e competenze*
- art. 43 - Divieto di incarichi e consulenze*
- art. 44 - Pari opportunità*

TITOLO QUARTO ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

- art. 45 - Criteri e principi*
- art. 46 - Ordinamento dei servizi e degli uffici*
- art. 47 - Forme di gestione dei servizi*

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE

- art. 48 - Amministratori di società controllate*
- art. 49 - Convenzioni*
- art. 50 - Consorzi*
- art. 51 - Accordi di programma*

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

- art. 52 - Organizzazione degli uffici e del personale*
- art. 53 - Stato giuridico del personale dipendente*
- art. 54 - Determinazione degli organici*
- art. 55 - Il Direttore Generale*
- art. 56 - I responsabili dei servizi e degli uffici*
- art. 57 - Collaborazioni esterne*
- art. 58 - Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*

CAPO IV - IL SEGRETARIO COMUNALE

- art. 59 - Stato giuridico e trattamento economico*
- art. 60 - Funzioni del Segretario*
- art. 61 - Vice Segretario*

TITOLO QUINTO: ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

- art. 62 - Ordinamento*

- art. 63 - Demanio e patrimonio*
- art. 64 - Attività finanziaria del Comune*
- art. 65 - Contabilità comunale: il bilancio*
- art. 66 - Contabilità comunale: il conto consuntivo*
- art. 67 - I contratti*
- art. 68 - Revisione economico-finanziaria*
- art. 69 - Controllo economico della gestione*
- art. 70 - Tesoreria*
- art. 71 - Responsabilità*

TITOLO SESTO: PARTECIPAZIONE POPOLARE

- art. 72 - Principi*
- art. 73 - Istituti della partecipazione*
- art. 74 - Libere forme associative*
- art. 75 - Comitati di gestione*
- art. 76 - Organismi di partecipazione e di consultazione*
- art. 77 - Referendum*
- art. 78 - Istanze Petizioni Proposte*
- art. 79 - Diritto di azione popolare*
- art. 80 - Partecipazione al procedimento amministrativo*
- art. 81 - Diritto di informazione e di accesso agli atti*
- art. 82 - Diritto di accesso alle strutture*
- art. 83 - Funzionamento della pubblica amministrazione e ruolo del Consiglio*

TITOLO SETTIMO: IL DIFENSORE CIVICO

- art. 84 - Istituzione ufficio*

TITOLO OTTAVO : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- art. 85 - Approvazione dello Statuto e sue variazioni*
- art. 86 - Entrata in vigore dello Statuto*

TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - DEFINIZIONE

- 1 - Il Comune di Borgosatollo è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, dotato di autonomia statutaria, normativa ed organizzativa.
- 2 - Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 3 - Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
- 4 - Il Comune di Borgosatollo esercita le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, sia alle decisioni che alla gestione dei servizi pubblici.
- 5 - Nella gestione dei servizi pubblici favorisce la gestione ottimale degli stessi, mediante accordi con altri Enti e partecipa attivamente ai processi di razionalizzazione posti in essere dallo Stato e dalla Regione Lombardia.
- 6 - L'organizzazione e la gestione dei servizi è improntata al principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativi e gestione, spettando i primi agli organi comunali ed i secondi alla struttura burocratica.

Art. 2 - TERRITORIO

- 1 - Il Comune di Borgosatollo comprende la parte del suolo nazionale delimitato col piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
- 2 - Le rettifiche e le variazioni dei confini comunali potranno essere predisposte nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge.
- 3 - Il territorio del Comune è composto dal capoluogo e dalle parti distaccate dello stesso denominate storicamente Piffione e Gerole. La sede dell'Ente, degli organi istituzionali e degli uffici è ubicata nel capoluogo.

Art. 3 - STEMMA E GONFALONE

- 1 - Il Comune di Borgosatollo ha, come segno distintivo, lo stemma riconosciuto con apposito decreto del Capo del Governo in data 28.08.1931 ed iscritto nel Libro Araldico.
- 2 - Lo stemma presenta, una pecora rampante rivolta a destra in campo blu, ornamenti esteriori da Comune.
- 3 - Il Gonfalone è costituito da un drappo azzurro con al centro lo stemma.
- 4 - L'apposito regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Art. 4 - ALBO PRETORIO

- 1 - Nel palazzo comunale è individuato, con provvedimento di Giunta, apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2 - Il Segretario Comunale, in esercizio della sua funzione certificatoria, cura l'affissione degli atti, di cui al precedente comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne attesta l'avvenuta pubblicazione, quando richiesto.

TITOLO SECONDO COMPITI E FUNZIONI

Art. 5 - FUNZIONI

1 - Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2 - Per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, esso attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia, favorendo a tal fine apposite intese con i Comuni finitimi.

ART. 6 - SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

1 - Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; assume idonei provvedimenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente.

2 - In collaborazione con gli Enti preposti e con la propria organizzazione, assicura ai cittadini le condizioni di una civile convivenza nel rispetto dell'ordine pubblico e delle leggi dello Stato.

Art. 7 - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

1 - Il Comune di Borgosatollo adotta le misure necessarie per conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo e dell'aria.

2 - Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 8 - PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1 - Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, sostiene e incentiva associazioni culturali che svolgono servizio continuativo, particolarmente attive nella vita sociale della collettività.

2 - Incoraggia e favorisce lo sport, il turismo sociale e giovanile; sostiene e promuove manifestazioni d'arte e di cultura.

Art. 9 - ASSISTENZA

1 - Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza sociale, con precipuo riferimento agli anziani, ai minori ed ai portatori di handicap, ispirando i propri interventi al principio di solidarietà.

Art. 10 - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1 - Il Comune di Borgosatollo promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi.

Art. 11 - SVILUPPO ECONOMICO

1 - Il Comune di Borgosatollo sostiene, con gli strumenti della programmazione e con idonee iniziative, l'economia del paese nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria e dei servizi.

2 - Concorre a salvaguardare ed a valorizzare le attività più caratteristiche; determina le prospettive di sviluppo e di occupazione, secondo i principi di una cultura nuova, che tende a conciliare le esigenze della produzione con quelle inderogabili della tutela e del rispetto della salute, delle risorse e dell'ambiente.

Art. 12 - COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE

1 - Il Comune, per conto dello Stato italiano, gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2 - Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

3 - Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale, quando siano state assicurate con lo stesso provvedimento di delega o di trasferimento, le risorse necessarie.

Art. 13 - RAPPORTI ISTITUZIONALI

1 - Il Comune di Borgosatollo concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, e provvede, per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 14 - RICOGNIZIONE DI COMPITI E SERVIZI

1 - Con apposito provvedimento, il Consiglio Comunale di Borgosatollo provvederà alla ricognizione delle funzioni proprie, e di quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, nonché dei servizi e funzioni che possono essere esercitati in forma associata con altri Enti o affidati al "privato", in base al principio di sussidiarietà, esplicitando i parametri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione che si intendono raggiungere con la scelta operata.

TITOLO TERZO ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 15 - GLI ORGANI

1 - Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco con i compiti e con le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

Art. 16 GLI AMMINISTRATORI

1 - La legge individua i soggetti a cui è attribuita la qualifica di amministratore locale e la disciplina della loro condizione giuridica.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1 - L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, fatto salvo quanto stabilito dal presente Statuto in merito alla decadenza dalla carica di consigliere comunale.

2 - In relazione alle norme vigenti ed al dato demografico, il Consiglio Comunale di Borgosatollo è composto dal Sindaco e da sedici membri.

Art. 18 - FUNZIONI

1 - Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2 - Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, statali e regionali, nonché dal presente statuto.

3 - E' garante, inoltre, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale verso tutti i cittadini.

4 - Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e con apposito regolamento devono essere disciplinate le modalità attraverso le quali sono fornite allo stesso, nonché ai gruppi consiliari, servizi, attrezzature e risorse finanziarie, utilizzando gli uffici comunali ed il personale di ruolo ivi inquadrato.

Art. 19 - PRESIDENZA

1 - Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

2 - In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco.

3 - Il Presidente, come definito dai commi 1° e 2° del presente articolo, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri, secondo le modalità indicate in apposito regolamento, sulle questioni sottoposte all'ordine del giorno del Consiglio.

4 - La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto.

Art. 20 - COMPETENZE

1 - Il Consiglio comunale ha competenza su tutte le materie previste espressamente dalla legge e dallo statuto ed in particolare sui seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali, urbanistici ed i piani particolareggiati ed i piani di recupero, le eventuali deroghe ad essi, i programmi annuali e pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni con altri comuni, quelle tra Comune e provincia; la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione, di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2 - Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attenenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta Comunale e da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 21 - PRIMA ADUNANZA

1 - La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2 - L'adunanza è riservata alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco ed alla comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti la Giunta, tra cui un vice sindaco.

Art. 22 - SEDUTE E DELIBERAZIONI

1 - Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento, di cui all'art. 32 del presente statuto.

2 - Le sedute del Consiglio comunale sono ordinarie, straordinarie e d'urgenza e trovano completa e precisa definizione nel regolamento consiliare, anche per quanto attiene la validità delle stesse, prevedendo che in ogni caso debbano essere presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune di Borgosatollo, senza computare, a tal fine, il Sindaco.

3 - Il Segretario comunale è responsabile della formulazione dell'atto deliberativo e delle procedure connesse all'esecutività dello stesso.

Art. 23 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1 - Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2 - Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi **delle vigenti disposizioni di legge**.

Art. 24 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1 - Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 25 - VOTAZIONI

1- Le votazioni hanno luogo con voto palese e per alzata di mano.

2 - Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 26 - I CONSIGLIERI COMUNALI

1 - I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2 - Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

3 - I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e degli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

4 - Le discipline ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

5 - Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6 - I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.

7 - I Consiglieri comunali hanno diritto a richiedere la convocazione del Consiglio Comunale **ai sensi dell'articolo 39, comma 2°, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267** e secondo le modalità del regolamento consiliare.

9 - I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, di cui fanno parte.

10- I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti, previa contestazione da parte del presidente del consiglio e qualora nei successivi 15 giorni non sia pervenuta allo stesso alcuna giustificazione. Il presidente, nei successivi 15 giorni, convoca il Consiglio Comunale per la valutazione delle cause di giustificazione, per l'eventuale adozione del provvedimento motivato di decadenza e per la surrogazione del consigliere dichiarato decaduto.

11- Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio comunale e devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 27 IL CONSIGLIERE INCARICATO

1 - Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale e nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio Comunale, può incaricare uno o più consiglieri con funzioni di collaborazione con l'Assessore delegato per materia.

2 - Il Consigliere incaricato, in accordo con l'Assessore svolge compiti di approfondimento tematico.

3 - Il Sindaco, sentito l'Assessore delegato per materia, può revocare l'incarico in qualsiasi momento, ove il consigliere incaricato non si attenga alle linee politico - amministrative.

Art. 28 - GRUPPI CONSILIARI

1 - I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2 - Nella prima adunanza del Consiglio, subito dopo gli adempimenti previsti all'art. 21, comma 2, del presente statuto, i Consiglieri primi eletti di ogni lista o gruppo politico comunicano al Sindaco i nominativi dei capigruppo consiliari.

3 - E' istituita la conferenza dei capigruppo, le cui funzioni sono precisate dal regolamento consiliare.

4 - Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture, coerentemente con l'assetto organizzativo dell'ente e con la consistenza numerica di ognuno di essi.

Art. 29 - ASSESSORI NON CONSIGLIERI COMUNALI

1 - Gli Assessori, non Consiglieri comunali, partecipano alle sedute consiliari ed alla discussione.

2 - Gli stessi non concorrono al computo per la validità della seduta e non hanno diritto al voto.

Art. 30 - COMMISSIONI CONSILIARI

1 - Il Consiglio Comunale si avvale di apposite commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale **ai sensi dell'articolo 38, comma 6°, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.**

2 - Il regolamento disciplina la loro composizione, nonché la competenza, le procedure, i limiti e le modalità di funzionamento.

3 - Alle Commissioni possono essere attribuiti anche poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare, ma è esclusa la attribuzione o la delega, da parte del Consiglio, di poteri deliberativi.

4 - Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni o possono essere invitati a prendervi parte.

5 - Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori i funzionari dell'Ente ed i rappresentanti degli organismi associativi, delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 31 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA

1 - Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni speciali e di inchiesta, con funzioni di garanzia e di controllo, su argomenti di interesse pubblico e comunque, strettamente connessi alla attività amministrativa del Comune.

2 - Con la delibera istitutiva della commissione speciale e di quella d'inchiesta, il Consiglio comunale disciplina anche i compiti ed il loro funzionamento, prevedendo

che la presidenza delle commissioni spetti a consigliere comunale di minoranza, indicato di comune accordo dai capigruppo dei gruppi di minoranza.

3 - Un terzo dei Consiglieri assegnati può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e votanti.

Art. 32 - REGOLAMENTO CONSILIARE

1 - Un apposito regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale con particolare riguardo alle seguenti materie:

- a) la definizione delle sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza;*
- b) le modalità di convocazione e di notifica dell'avviso;*
- c) la formulazione dell'ordine del giorno;*
- d) la presidenza delle sedute;*
- e) la validità delle sedute e delle deliberazioni;*
- f) le modalità di svolgimento delle sedute;*
- g) i procedimenti di approvazione degli atti;*
- h) le sedute segrete;*
- i) le votazioni a scrutinio segreto;*
- l) la verbalizzazione e partecipazione del Segretario comunale;*
- m) il funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo;*
- n) il numero delle commissioni consiliari ed il loro funzionamento;*
- o) i criteri per la convocazione su iniziativa dei Consiglieri;*
- p) interrogazioni, interpellanze e mozioni;*
- q) diritto di accesso agli atti ed alle informazioni;*
- r) la partecipazione di esterni per relazioni e consulenze;*
- s) le modalità per la fornitura di servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il consiglio ed i gruppi consiliari, mediante l'utilizzo delle strutture e del personale comunale.*

2 - Il regolamento ed ogni sua successiva variazione o modificazione sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 33 - COMPOSIZIONE

1 - La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a sei.

2 - Possono essere nominati fino a tre Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

3 - La posizione giuridica e le indennità previste per il Sindaco e per gli Assessori sono regolate dalla legge.

4 - Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 34 - ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1 - Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è componente del Consiglio Comunale.

2 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio entro 35 giorni dalla proclamazione degli eletti.

3 - Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 35 - DEFINIZIONE LINEE PROGRAMMATICHE

1 - Il Sindaco, sentita la Giunta, nella seduta di cui al comma 2° dell'articolo 34 dello Statuto, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2 - Il Consiglio procede all'esame della proposta di cui al precedente comma, alla sua discussione ed eventuale integrazione, concludendo i propri lavori con apposita votazione.

Art. 36 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1 - La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2 - La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o degli organi burocratici, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3 - In particolare spetta alla Giunta Comunale l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in base ai principi del presente statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 37 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1 - L'attività della Giunta è collegiale.

2 - Per esigenze organizzative, di indirizzo e di controllo, gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3 - Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco con proprio provvedimento.

4 - Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni che sono state conferite ad ogni Assessore e le successive modifiche.

5 - Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

6 - Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

7 - Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici.

8 - Forniscono ai dirigenti dell'Ente o ai responsabili dei servizi gli indirizzi politici per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivi.

Art. 38 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1 - La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa pure l'ordine del giorno della seduta.

2 - In assenza del Sindaco e del vicesindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

3 - La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

4 - Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

5 - In caso di necessità alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Sindaco, anche i revisori dei conti.

6 - Il Segretario comunale è responsabile della formalizzazione dell'atto deliberativo, della sua pubblicazione all'Albo pretorio .

7 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 39 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1 - Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 40 DIMISSIONI IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla predetta elezione le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2 - Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione **ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.**

3 - Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4 - Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 41 CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1 - Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

a) dimissioni

b) revoca

c) decadenza

2 - Le dimissioni del membro della Giunta sono presentate al Sindaco, che provvede alla relativa sostituzione dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

3 - Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4 - Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e quando non siano intervenuti a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo. Alla relativa sostituzione provvede il Sindaco con successiva comunicazione al Consiglio.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 42 - FUNZIONI E COMPETENZE

1 - Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2 - Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.

3 - Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4 - Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e dei criteri eventualmente indicati dalla regione a coordinare gli orari degli esercizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

5 - In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

6 - Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

7 - Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge.

8 - Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti **dall'articolo 50, comma 10°, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267**, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali in materia.

9 - Il Sindaco nomina, nei termini di legge, il Segretario comunale, nonché procede alla revoca dello stesso con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

10 - Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale, nella prima seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.

11 - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

12 - Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta ne fissa gli argomenti e determina il giorno della seduta;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

- d) provvede affinché siano osservati i regolamenti;
- e) promuove e conclude gli accordi di programma di cui **all'articolo 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267**;
- f) promuove e coordina le attività di protezione civile;
- g) sovrintende al servizio di polizia municipale;
- h) adotta le ordinanze ordinarie che non rientrino nelle competenze dei responsabili dei servizi, in base a norme di legge, di statuto o regolamenti;
- i) adempie ad altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dallo statuto, con particolare riferimento alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità naturali.

13 - Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

14 - Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

15 - Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

16 - Chi sostituisce il Sindaco, in caso di sua assenza esercita anche le funzioni di cui ai precedenti commi 13, 14 e 15;

17 - Nell'ambito dei servizi di cui ai commi suddetti, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti e altri servizi di carattere generale.

18 - Nelle materie previste dalle lettere **a),b),c),d)** del **comma 13 del presente articolo, nonché dall'articolo 14 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267**, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale.

19 - Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui ai **comma 13** del presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

20 - Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

21 - Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 13, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

ART. 43 DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1 - Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

2 - Ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, non costituiscono cause di ineleggibilità od incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferiti

agli amministratori comunali, in base a norme di legge, di statuto o regolamento, in ragione del mandato elettivo.

ART. 44 PARI OPPORTUNITÀ

1 - Il Comune di Borgosatollo allo scopo di realizzare la pari opportunità fra uomo e donna, stabilisce che negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, di norma nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti.

TITOLO QUARTO ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

Art. 45 - CRITERI E PRINCIPI

1 - Il Comune di Borgosatollo organizza i propri servizi e gli uffici in maniera autonoma e coerente con la struttura del territorio, con le esigenze della popolazione, con gli obiettivi politici e sociali, decisi dal Consiglio comunale.

2 - Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione, favorendo, per quanto possibile, la gestione degli stessi in forma associata con altri enti.

3 - Informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, che competono agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, che spettano al Segretario comunale, ed ai responsabili di servizio.

4 - Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze dei cittadini e degli interessati con sollecitudine e con tempestività, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 7.8.1990 n. 241 sul procedimento amministrativo e dal conseguente regolamento attuativo.

Art. 46 - ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

1 - Il Comune di Borgosatollo provvede nell'ambito della propria competenza, alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

2 - Con apposito regolamento organizza le funzioni, i compiti ed i servizi dell'Ente, nonché il relativo ordinamento degli uffici, secondo un criterio di funzionalità e di piena autonomia, così come previsto dall'art. 45 dello Statuto.

Art. 47 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

1 - Il Consiglio comunale delibera la gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche, e di opportunità sociale;

- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società **di capitali** a prevalenza di capitale pubblico comunale, e qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- f) mediante il ricorso alla unione, ai sensi **dell'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, o all'esercizio associato delle funzioni, ai sensi dell'art. 33 successivo del medesimo T.U.E.L..**

2 - La costituzione ed il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono regolati dall'art. **114 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.**

3 - Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune accorda la propria preferenza alla concessione del servizio quando lo stesso può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di profitto economico, attuando il principio di sussidiarietà.

4 - La gestione dei servizi in economia potrà avvenire anche attraverso prestazioni, opportunamente regolate, rese da anziani pensionati o da soggetti professionalmente idonei, nel rispetto della normativa vigente, e nei settori riguardanti la sorveglianza nelle scuole, l'assistenza sugli scuolabus, i compiti di piccola manutenzione del verde pubblico, la custodia e la vigilanza di edifici pubblici, le affissioni, l'assistenza ad anziani, handicappati o ad altre categorie emarginate, in ausilio al personale dei servizi socio - sanitari

Articolo 48 - Amministratori di società controllate

1 - Nel caso in cui il Comune di Borgosatollo costituisca società di capitali controllata per la gestione dei servizi, il Sindaco, o suo delegato, ne assumeranno la funzione di Presidente.

2 - Il Sindaco, nel caso in cui deleghi la presidenza della società controllata, nominerà il delegato tra i componenti del Consiglio Comunale.

3 - Il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune in seno ai consigli di amministrazione delle società controllate, scegliendoli tra i componenti del Consiglio Comunale.

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE

Art. 49 - CONVENZIONI

1 - Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2 - Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 50 - CONSORZI

1 - Il Comune di Borgosatollo può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.

2 - A questo fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3 - La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4 - Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 51 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1 - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più enti pubblici, il Sindaco può approvare appositi accordi di programma, secondo le modalità stabilite **dall'articolo 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.**

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 52 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL PERSONALE

1 - L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione di personale, definisce l'articolazione delle strutture secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.

Art. 53 - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIPENDENTE

1 - La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste dal C.C.N.L. di comparto.

Art. 54 - DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI

1 - Con proprio atto il Sindaco provvede al conferimento della titolarità degli uffici, in coerenza con la dotazione organica del personale e con l'ordinamento organizzativo, di cui all'art. 46, secondo comma, dello statuto.

2 - La Giunta comunale verifica ed aggiorna annualmente la consistenza dei ruoli organici con riferimento alla quantità e alla qualità dei servizi e provvede a garantire la copertura dei posti vacanti secondo le norme stabilite dalla legge ed in rapporto alle disponibilità previste in bilancio.

3 - Al fine di valorizzare le professionalità e le esperienze maturate all'interno della struttura burocratica, l'ente attua, ove possibile, procedure concorsuali interne, fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti attraverso concorsi pubblici.

Art. 55 - IL DIRETTORE GENERALE

1 - Il Comune di Borgosatollo può dotarsi di un Direttore Generale previa stipula di convenzione con comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, e dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

2 - Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo

determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3 - Competono al Direttore Generale :

a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi;;

b) la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione.

4 - Ai fini di cui al precedente comma, i responsabili dei servizi rispondono , nell'esercizio delle loro funzioni, al direttore generale, ad eccezione del segretario del Comune.

5 - Le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite al Segretario Comunale ai sensi **dell'articolo 108, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.**

6 - Il trattamento economico del Direttore Generale è in ogni caso disciplinato da apposito contratto e la sua remunerazione è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, e alle condizioni del mercato.

Art. 56 - I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

1 - Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi ed all'interno della consistenza dei ruoli organici complessivi, di cui al primo comma dell'art, 54, sono previsti posti di responsabili con adeguata ed elevata specializzazione.

2 - La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 57 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1 - Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine sono previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2 - Esse verranno avviate secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento, di cui all'art. 52 dello statuto.

Art. 58 - IL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1 - Nel rispetto dei principi enunciati all'art. 52 sono disciplinate con il regolamento del personale le seguenti materie:

a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione dello stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche professionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità e i doveri dei dipendenti;

h) le procedure e le sanzioni disciplinari;

i) l'orario del lavoro.

CAPO IV - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 59 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1 - Il Comune di Borgosatollo ha un Segretario titolare, pubblico dipendente da apposita agenzia e iscritto in apposito albo.

2 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 60 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1 - Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive comunicategli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività, ad eccezione di quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale;

b) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale. Assicura a mezzo di funzionari da lui designati la redazione dei verbali delle adunanze secondo le norme stabilite dal regolamento;

d) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei responsabili dei servizi, ai sensi delle norme di regolamento;

e) adotta provvedimenti temporanei di mobilità interna in relazione a particolari esigenze che non sono di competenza dei responsabili dei servizi;

f) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

g) organizza le modalità di accesso agli atti da parte dei Consiglieri comunali e dei cittadini;

h) vigila sulla piena attuazione delle norme previste in materia di provvedimenti amministrativi, di cui alla legge 7.8.1990 n. 241.

i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

2 - Il Segretario comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale e ne risponde del funzionamento all'Amministrazione Comunale.

Art. 61 - VICE SEGRETARIO

1 - Il Comune di Borgosatollo, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, può dotarsi di un vice Segretario in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di Segretario e di quelli stabiliti dalle norme regolamentari concernenti la materia.

2 - Il vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legge.

3 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono quelli previsti per la qualifica dirigenziale.

TITOLO QUINTO ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Art. 62 - ORDINAMENTO

- 1 - *L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge.*
- 2 - *Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune di Borgosatollo è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.*
- 3 - *Il Comune è, altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.*

Art. 63 - DEMANIO E PATRIMONIO

- 1 - *Il Comune di Borgosatollo ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.*
- 2 - *I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.*
- 3 - *Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio, che ne disciplina pure l'uso.*

Art. 64 - ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

- 1 - *La finanza del Comune è costituita da:*
 - a) *imposte proprie;*
 - b) *addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;*
 - c) *tasse e diritti per servizi pubblici;*
 - e) *trasferimenti regionali;*
 - f) *altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;*
 - g) *risorse per investimenti;*
 - h) *altre entrate;*
- 2 - *Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni al costo dei relativi servizi.*

Art. 65 - CONTABILITÀ COMUNALE: IL BILANCIO

- 1 - *La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre , per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.*
- 2 - *Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.*
- 3 - *Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, secondo i criteri stabiliti dalla legge.*
- 4 - *Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, a pena di nullità dell'atto. Sulla proposta di atti degli Organi collegiali, che non siano meri provvedimenti di indirizzo, deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, ove sussista un impegno di spesa od una diminuzione di entrata, del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.*
- 5 - *Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.*

Art. 66 - CONTABILITÀ COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

1 - I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2 - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3 - La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 67 - I CONTRATTI

1 - Per l'esecuzione di lavori, per le forniture di beni e servizi, per le vendite, gli acquisti a titolo oneroso, le permuta, le locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante appalti.

2 - Le norme relative al procedimento di individuazione del contraente sono stabilite dalle norme nazionali e comunitarie per quanto di competenza e dal vigente regolamento dei contratti.

3 - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa in questione, secondo quanto disciplinato nel regolamento, di cui al comma precedente.

4 - In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del servizio o dell'ufficio interessato, individuato con il regolamento.

5 - Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 68 - REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1 - Il Consiglio comunale nomina il Collegio dei Revisori dei Conti in conformità delle disposizioni di cui all'**articolo 234 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267**.

2 - I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3 - Il collegio dei revisori, in conformità alle norme del regolamento contabile, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4 - A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5 - Nella relazione, di cui al precedente terzo comma, il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6 - I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 69 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1 - I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati relativi agli uffici e servizi cui sono preposti e ne riferiscono alla Giunta per l'adozione dei provvedimenti necessari.

2 - Il regolamento stabilisce il procedimento di verifica e di controllo.

Art. 70 - TESORERIA

1 - Il Comune di Borgosatollo ha un proprio servizio di Tesoreria.

2 - I rapporti e le procedure del servizio sono definiti dal regolamento di contabilità.

Art. 71 - RESPONSABILITÀ

1 - Per gli amministratori e per il personale del Comune di Borgosatollo si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2 - Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3 - L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto: la responsabilità degli amministratori, del Segretario e dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi.

TITOLO SESTO PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 72 - PRINCIPI

1 - Il Comune di Borgosatollo garantisce e favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale.

2 - Considera la partecipazione uno strumento efficace, che consente agli Organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della comunità.

3 - Le forme della partecipazione si inseriscono nel normale quadro dell'attività amministrativa e non intervengono a modificare le competenze e tempi di una decisione, che dovrà, tra l'altro, anche assumere i caratteri della tempestività, in un contesto di snellimento e di accelerazione delle procedure, così come previsto dal **D.Lgs. 18.08.2000, n° 267** e dalla legge del 7.8.1990 n. 241.

4 - Il Comune attua le iniziative più opportune per coordinare e per conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli più generali e prevalenti della comunità.

5 - In coerenza con la normativa vigente, ed in particolare con la legge 7.8.1990 n. 241, adegua, inoltre, la propria organizzazione in modo che sia garantita la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali, nonché il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 73 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

1 - Nell'ambito dei principi e dei criteri, indicati nell'articolo precedente, sono previsti i seguenti istituti di partecipazione popolare:

- a) la valorizzazione delle libere forme associative;
- b) la promozione degli organismi di partecipazione e di consultazione;
- c) istanze, petizioni e proposte;
- d) il diritto di azione popolare;
- e) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- f) il diritto di informazione e di accesso agli atti;

g) il diritto di accesso alle strutture.

Art. 74 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1 - Il Comune di Borgosatollo valorizza le libere forme associative presenti sul proprio territorio e ne sostiene l'azione, quando essa sia preordinata ad iniziative di servizio e di promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza, della cultura e dell'arte, della scuola e della ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folclore e delle tradizioni locali.

2 - Determina per le associazioni spazi di presenza negli organi consultivi dell'Ente, con particolare riguardo alle commissioni consiliari, per acquisire pareri e proposte secondo le specifiche esperienze; le procedure e le modalità del loro coinvolgimento sono previste nell'apposito regolamento consiliare.

3 - Sono istituite consulte permanenti di tutte le associazioni, distinte nei settori, di cui al primo comma del presente articolo; esse sono riunite almeno una volta all'anno su iniziativa dell'Assessore competente per materia e, quando necessario, su richiesta motivata del presidente di una associazione.

4 - Compito della consulta è quello di concorrere a formulare proposte, studi, ricerche ed iniziative; in particolare le è affidata la funzione di esprimere un parere sul piano coordinato delle attività, per lo specifico settore, predisposto dall'Assessore competente;

5 - Tale piano dovrà contenere le iniziative di maggiore rilevanza, l'Ente promotore, i destinatari, l'epoca di attuazione, gli obiettivi, le risorse, i costi e le modalità organizzative.

6 - I piani coordinati saranno sottoposti al Consiglio comunale e costituiranno parte integrante degli atti deliberativi concernenti i contributi finanziari da destinare alle associazioni, secondo le risorse dell'Ente e secondo i criteri precedentemente stabiliti.

7 - La consulta è composta dai presidenti, o loro delegati, di tutte le associazioni del settore.

8 - Ogni associazione è tenuta a depositare agli atti della segreteria comunale copia del proprio statuto o atto costitutivo, l'elenco aggiornato dei soci e i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali.

Art. 75 - COMITATI DI GESTIONE

1 - Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali ad esempio scuole materne, impianti sportivi, ricreativi, culturali, attività di assistenza e simili.

2 - Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione e adottare un proprio regolamento per definire funzioni, organi rappresentativi e mezzi.

3 - I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione, che è inviata al Consiglio comunale.

Art. 76 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE

1 - Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini in ordine agli indirizzi programmatici per l'erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza dei contenuti degli atti di maggior rilievo attraverso apposite pubblicazioni periodiche, manifesti e col ricorso agli organi di stampa e radiotelevisivi locali.

2 - Il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco organizzano la partecipazione dei cittadini a livello di frazione per problemi di rilevanza generale e di quartiere.

3 - Assemblee di quartiere possono essere promosse anche su richiesta dei cittadini, di comitati e di associazioni locali.

4 - La convocazione è disposta dagli organi, di cui al secondo comma del presente articolo, nel modo più semplice, attraverso il manifesto, indicante giorno, ora e luogo dell'assemblea, nonché gli argomenti in discussione.

5 - La consultazione di cui al precedente comma, è obbligatoria in occasione della stesura del bilancio di previsione e della elaborazione del Piano Regolatore Generale e delle sue varianti.

6 - In ordine a particolari e rilevanti problemi, su iniziativa del Consiglio comunale e secondo procedure semplici e snelle da esso stabilite volta per volta, possono essere organizzate forme di consultazione diretta degli elettori attraverso schede o questionari recapitati a domicilio; essi saranno poi riconsegnati dai cittadini nelle sedi o negli uffici precedentemente stabiliti.

7 - L'istituto della consultazione preventiva, di cui al precedente comma, è attuato anche su iniziativa popolare, quando lo richieda il 5% del corpo elettorale, risultante dall'ultima revisione approvata.

Art. 77 - REFERENDUM

1 - Il Comune di Borgosatollo favorisce la consultazione della popolazione attraverso l'istituto del referendum, che può essere consultivo o abrogativo.

2 - Il referendum consultivo è ammesso su decisione consiliare, adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, compreso il sindaco, ovvero a richiesta di almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali.

3 - Il referendum abrogativo è ammesso a richiesta del 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali.

4 - Non possono essere indetti referendum consultivi o abrogativi in materia di atti normativi e regolamentari, di pianificazione e programmazione generale, di tributi locali e di tariffe, su atti amministrativi vincolati da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni, su atti esecutivi e su provvedimenti che abbiano già prodotto i loro effetti.

5 - Il Consiglio comunale fissa in apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

6 - Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo; il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 78 - ISTANZE PETIZIONI PROPOSTE

1 - Gli elettori singoli o associati del Comune possono rivolgere istanze e petizioni sia al Consiglio che alla Giunta con riferimento ai problemi di rilevanza generale e di quartiere.

2 - Agli stessi è riconosciuto il diritto di sottoporre agli organi elettivi proposte o schemi di deliberazione, secondo le rispettive competenze.

3 - Le istanze, le petizioni e le proposte sono depositate presso la segreteria comunale, che è tenuta a dare immediata comunicazione al Sindaco.

4 - L'organo, che ha per legge e per statuto competenza in ordine alla decisione ed alla risposta, è tenuto ad assumere il relativo provvedimento entro 30 giorni dalla data di protocollo.

5 - Agli organi interessati deve essere data comunicazione scritta in ordine alle decisioni assunte.

Art. 79 - IL DIRITTO DI AZIONE POPOLARE

1 - Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2 - La Giunta comunale, può deliberare la costituzione del Comune nel giudizio, ed in tal caso, in caso di soccombenza, le spese non sono a carico di che ha promosso l'azione o il ricorso.

Art.80 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1 - Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento ed in ogni caso quando si tratti di procedimento che incida su posizioni soggettive, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro notizia dell'inizio del procedimento.

2 - Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà della Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

3 - L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

4 - Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

5 - Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta, stabilite dall'amministrazione medesima.

6 - L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

7 - Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

8 - I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

9 - In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norme del comma precedente, l'amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al

fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

10- Gli accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

11- Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

12- Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

13- Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

14- Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

15- Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che le regolano.

Art. 81 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI

1 - Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2 - Presso l'ufficio di segreteria sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione Lombardia e dei Regolamenti comunali.

3 - Tutti i cittadini singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, delle aziende autonome e speciali, e degli enti pubblici e dei gestori dei servizi pubblici del Comune di BORGOSATOLLO, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

4 - Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Art. 82 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE

1 - Il Comune di Borgosatollo assicura agli Enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni, di cui all'art. 74 dello Statuto, il diritto di accedere alle strutture, ai servizi comunali e ad altri spazi idonei.

2 - Il Regolamento, previsto nel precedente art, 81, disciplina le modalità di concessione in uso delle suddette strutture.

Art. 83 - FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RUOLO DEL CONSIGLIO

*1 - In relazione al primo comma **dell'articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267** che indica nel Consiglio l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune, e al primo comma dell'art. 4 legge 7.8.1990 n. 241 sul procedimento*

amministrativo, il Consiglio comunale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione locale.

2 - Ogni Consigliere può segnalare, anche di propria iniziativa, al Sindaco e al Segretario comunale, secondo le rispettive competenze, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, unitamente a proposte migliorative e di correzione.

3 - Il Sindaco e il Segretario comunale sono tenuti ad assumere i relativi provvedimenti, nel rispetto della normativa vigente, e a dare comunicazione agli interessati in ordine alle decisioni assunte.

4 - Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento dell'amministrazione e sulle iniziative adottate per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni locali.

5 - Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, assume le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

TITOLO SETTIMO IL DIFENSORE CIVICO

ART. 84 - ISTITUZIONE UFFICIO

1 - L'Amministrazione Comunale si impegna ad istituire, l'ufficio del Difensore Civico, anche a mezzo di convenzioni con altri Enti Pubblici.

2 - Le relative caratteristiche, attribuzioni e compiti formeranno oggetto di specifico regolamento, che dovrà prevedere i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per ricoprire la carica, nonché la durata nella carica stessa che non potrà comunque superare la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto e le condizioni di decadenza o revoca dall'ufficio.

3 - Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con apposita votazione che dovrà ottenere il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri comunali assegnati. Qualora in tale votazione nessun candidato raggiunga la suddetta maggioranza, il Consiglio Comunale in sedute successive potrà procedere alla nomina del Difensore Civico con votazione a maggioranza assoluta.

4 - Le votazioni sono a scrutinio segreto.

5 - Può essere nominato Difensore Civico qualsiasi cittadino italiano.

Non può essere nominato Difensore Civico:

- i segretari di partiti politici;*
- i segretari di organizzazioni sindacali;*
- coloro che non possono essere eletti alla carica di Consigliere comunale;*
- i componenti la Giunta comunale e il Consiglio Comunale.*

6 - Il Difensore Civico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha eletto, e non può essere rieletto per più di una volta.

7 - Le funzioni, nonché i requisiti soggettivi e oggettivo per ricoprire la carica di Difensore Civico, saranno disciplinate da apposito regolamento, così come le condizioni di decadenza o revoca dall'ufficio.

TITOLO OTTAVO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 85 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E SUE VARIAZIONI

- 1 - Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
- 2 - Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 3 - Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art.86 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

- 1 - Lo Statuto del Comune di Borgosatollo è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Borgosatollo per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 2 - Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune di cui al precedente comma e trovano applicazione immediata, tutti gli istituti dallo stesso previsti.
- 3 - **Di ogni modifica dello Statuto, viene data notizia alla cittadinanza mediante avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi; chiunque ne faccia richiesta ha diritto ad averne copia.**